



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Boccardi - Tiberio” di Termoli
(Campobasso)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2019

Introduzione del divieto dell’uso anonimo della rete internet e disposizioni in materia di tutela del diritto all’oblio

Quel che appare indiscutibile è la necessità di mettere a punto una politica costituzionale per Internet, il cui popolo, oggi tre miliardi di persone, non può essere affidato ad una libertà garantita dall'assenza di regole, come ancora si dice.

Stefano Rodotà

ONOREVOLI SENATORI! - La rete internet e la sua fruizione interpellano i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale quale diritto vivente. La libertà di pensiero, certo, ma - come naturale contrappasso - la tutela della dignità umana, i principi di uguaglianza e di non discriminazione. È a tutti noto - le cronache giornalistiche e giudiziarie sono lì a fornirci una chiave di lettura reale e composita, scevra da ogni scorciatoia semplicistica e di comodo - che la rete internet possa essere utilizzata in modo produttivo o distruttivo: si pensi, su tutti, ai messaggi in cui si istiga l'odio per il diverso.

Senza scomodare le strategie di contrasto al terrorismo internazionale, si pone in modo sempre più impellente la necessità di gestire e normare il fenomeno delle notizie diffuse sul web che offendono interessi primari e costituzionalmente tutelati della persona: la sua reputazione e la sua dignità.

Alcuni paesi europei (Francia e Germania) hanno inteso attivare procedure normative finalizzate ad eliminare dai social i contenuti palesemente falsi ed offensivi, con la previsione di multe fino a 5 milioni di euro in caso di mancata eliminazione delle notizie false ed inappropriate. È evidente che la proposta di legge non intende affatto limitare i principi fondamentali previsti dall'art. 21 della nostra Carta Costituzionale; anzi, il divieto di un accesso anonimo, rende quel diritto ancora più pieno e responsabile.

Spesso, a fronte di reati odiosi commessi in rete, la magistratura - non potendo risalire al proprietario del «profilo» attraverso il quale è stato commesso il reato - è necessariamente

indotta a richiedere l'archiviazione del procedimento penale attivato dalla vittima. Quest'ultima, pertanto, a fronte dell'altrui asserito esercizio del diritto di espressione del proprio pensiero, si trova privata della tutela all'azione legale dei propri diritti, in palese violazione dell'art. 24 della nostra Costituzione. Riteniamo imprescindibile, pertanto, una procedura di registrazione che consenta al fruitore della rete di accedervi con le proprie generalità. Attraverso questa misura, gli *hosting provider* - dall'inglese *to host* (ospitare), in informatica il servizio che colloca su un server i dati relativi alle pagine di un sito web, si chiama *hosting* - potranno, se interpellati a seguito della attivazione di un procedimento penale, e solo in questo caso, fornire alle Forze dell'ordine i dati anagrafici collegati al profilo per cui si ipotizza il reato. Nella direzione auspicata si colloca anche la proposta di regolamento «*e-Evidence*» adottata dalla Commissione europea, che giunge dopo l'adozione di due accordi transnazionali - la Convenzione sulla cibercriminalità (Consiglio d'Europa, 2001) e la Direttiva sulla conservazione obbligatoria dei dati sul traffico delle comunicazioni (Unione europea, 2006) - che hanno fornito copertura alle norme nazionali per porre limiti alla libertà comunicativa.

Il pacchetto di provvedimenti proposti dalla Commissione lo scorso 17 aprile 2018, comprensivo della proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (di seguito, anche "proposta di Regolamento *e-Evidence*") e della proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali, costituisce senz'altro un rilevante punto di svolta nel processo di adeguamento degli strumenti di formazione e circolazione probatoria in ambito transnazionale alle nuove sfide della società dell'informazione digitale. Al netto di questa nuova importante regolamentazione i

governi hanno cercato comunque di trovare punti di “chekpoint”, per la regolamentazione: hanno creato regole che richiedevano agli utenti di identificarsi o che richiedevano la presenza di intermediari di comunicazione per effettuare le identificazioni; hanno introdotto regole di conservazione dei dati in modo che gli intermediari delle comunicazioni avrebbero preservato i dati che avrebbero condotto a indagini su reati basati su *Internet*.

Il pacchetto di proposte, e le misure ivi contemplate, reagiscono alla constata inadeguatezza degli strumenti normativi esistenti che, per un verso, non prevedono alcun riferimento specifico all'utilizzo delle tecnologie digitali e di *Internet* e, per altro, si fondano sull'ineliminabile ruolo di mediazione delle autorità giudiziarie degli stati interessati.

Questo scenario ha reso indifferibile l'esigenza di introdurre norme *ad hoc* che tenessero in conto non soltanto l'opportunità di definire misure di carattere speciale rispondenti alle caratteristiche tecniche di *Internet* e del digitale ma anche l'urgenza di attivare meccanismi di formazione e acquisizione di prove in grado di prescindere dalla dinamica fondata sul necessario coinvolgimento delle autorità nazionali. La scelta di non prevedere nuove ipotesi di reato commessi a mezzo web tende non solo a privilegiare gli orientamenti finalizzati al cd. diritto penale minimo ma ad introdurre gli strumenti mancanti nelle attività di contrasto. Si ritiene, infine, da un punto di vista normativo di proporre l'introduzione dell'articolo 16-bis nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, volto a prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di memorizzazione permanente di richiedere all'atto di iscrizione del destinatario del servizio un documento d'identità in corso di validità, stabilendo la relativa sanzione in caso di

non osservanza.

Per quanto concerne, invece, il diritto all'oblio – quale diritto volto a bloccare la diffusione di informazioni pregiudizievoli dell'onore di una persona, con particolare riferimento ai precedenti giudiziari ma non limitatamente a questi identificando, questo diritto, la “pretesa a riappropriarsi della propria storia personale, di recuperare il dominio sui fatti personali dopo che questi sono stati legittimamente divulgati - la proposta tende a dare attuazione alle diverse recenti pronunce della Corte di Cassazione e dell'entrata in vigore del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che ha recepito – seppure con evidenti lacune - i principi che sono alla base di tale diritto.

Nell'analisi anche corporativistica del suddetto diritto – in una prospettiva che riguardi non solo l'UE ma anche gli USA - si è riscontrato un conflitto che si è venuto a creare tra il diritto in oggetto e quello alla libertà di informazione.

Da questo punto di vista abbiamo già notato come la questione sia stata affrontata dai diversi Paesi con una netta differenziazione esistente tra l'impostazione europea e quella statunitense.

La prima, infatti, privilegia un approccio che rende necessaria un'opera di bilanciamento tra i due diritti: l'esistenza del diritto all'oblio da parte di un soggetto comporta necessariamente il sacrificio del diritto di terzi di conoscere informazioni che lo riguardano.

Completamente differente è, invece, l'atteggiamento negli Stati Uniti d'America in cui non vi è alcun riconoscimento generale del diritto all'oblio, ritenuto in conflitto con il primo emendamento, ma solo statuizioni singole poiché viene osservato come il principio costituzionale di libertà di parola e di stampa renda impossibile l'introduzione di un diritto all'oblio.

Unica possibilità riconosciuta all'individuo è, quindi, quella di eliminare le informazioni che

egli stesso ha inserito. In tal modo non è possibile richiedere la cancellazione di materiale pubblicato da terzi, poiché questo rappresenterebbe una vera e propria censura che inciderebbe, limitandola, sulla libertà d'espressione. Il secondo aspetto critico, non affatto secondario, riguarda invece il fattore tecnologico.

La possibilità di fare ritorno alla condizione di anonimato preesistente a un qualsiasi trattamento di dati personali, infatti, è allo stato attuale seriamente ostacolata dalla diffusione di nuovi strumenti, che hanno determinato una propagazione e una dispersione di dati che riduce, quando non rende pressoché impossibile, il controllo da parte degli interessati sulle informazioni e sulle notizie che li riguardano. Una volta che il *web* si appropria di un dato e che questo viene quindi reso di dominio pubblico, la sua duplicazione in ulteriori pagine oltre quella iniziale sottrae completamente al titolare dell'informazione il potere di disporne.

La supina accettazione dei termini d'uso da parte degli utenti, rende la posizione dei titolari del trattamento dei dati ancora più delicata, poiché la scarsa alfabetizzazione informatica dei soggetti che fanno uso di internet spesso conduce a patologie quali situazioni di revenge porn o hackeraggio di dati personali che si sostanziano in un reato, ma che una volta messi in rete divengono disponibili a tutti sfuggendo al controllo non solo dei legittimi proprietari ma anche di coloro che hanno violato la *privacy*, o peggio, di questi.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale univoco il diritto del soggetto a pretendere che le proprie vicende passate e personali siano pubblicamente dimenticate trova un limite solo quando vi sia l'attuale e concreta utilità della notizia che deve, comunque, essere sempre riportata entro i limiti della «continenza espositiva».

La Corte di cassazione ha infatti da tempo affermato che «è riconosciuto un “diritto al-

l'oblio”, cioè il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all'onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione».

La proposta di legge, infine, cerca di allineare la legislazione italiana anche ai principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella nota decisione sul caso Google Spain che ha, di fatto, «formalizzato» il diritto all'oblio quale espressione del diritto alla riservatezza nelle vicende personali diffuse via web che non siano più di pubblico interesse.

Se già vi sono esempi di tribunali di merito che hanno applicato concretamente i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, oggi più che mai appare il momento giusto affinché si proceda alla regolamentazione di un fenomeno che non si può lasciare solo alle aule dei tribunali, senza un intervento legislativo coerente con i tempi.

Il diritto all'oblio ha trovato disciplina nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, che ha abrogato la Dir. 95/46/C (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ma la lacunosità esige da parte del legislatore un intervento puntuale e mirato al superamento delle discrasie poste in evidenza nella scheda di lettura normativa.

La suddetta scheda di lettura normativa propone, oltre ad un approfondimento normativo del diritto all'oblio, un approccio corporativistico del suddetto diritto; riporta – ponendola a base delle problematiche applicative pratiche – come una specie di problem solving – una recente sentenza di merito (Tribunale di Milano del 05.09.2018) e il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 21.12.2017. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea risulta rilevante la

sentenza pronunciata in data 13 maggio 2014 in relazione al caso Google Spain SL, Google Inc. vs Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González (causa C-131/12).

Per quanto riguarda, invece, i regolamenti europei si ritiene di rilevante importanza, a corredo di questa proposta, il citato Regolamento e-Evidence (iniziativa legislativa presentata dalla Commissione europea il 17 aprile 2018 per agevolare l'acquisizione transnazionale e la conservazione delle prove elettroniche in materia penale (*E-evidence*)).

Nel merito della materia trattata una traccia importante è stato il contributo della professoressa Michela Monetti (osservatorio costituzionale, 2014) e della dott.ssa Aurora Vesto (rivista di diritto dei media, 2018).

Art. 1.

(Misure per contrastare l'anonimato *on line*)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (Obblighi di identificazione).

- 1. I fornitori di servizi di memorizzazione permanente hanno l'obbligo di richiedere, all'atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d'identità in corso di validità.

2. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 sono applicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuare entro un mese dall'accertamento».

Art. 2.

(Diritto all'oblio)

1. I soggetti dei quali sono state pubblicate immagini o ai quali sono stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità ovvero riconducibili a fattispecie prive ormai - atteso il lasso di tempo intercorso - di qualsivoglia interesse pubblico alla diffusione della notizia possono chiedere che siano cancellati, dai siti della rete internet e dai motori di ricerca, i contenuti diffamatori o i dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge e le notizie sulla loro persona che non rivestono rilevanza attuale o motivo di pubblico interesse.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere all'autorità giudiziaria o a quella amministrativa avente funzioni di vigilanza di ordinare la rimozione delle immagini o dei dati dai siti della rete internet e dai mo-

tori di ricerca, ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Qualora l'autorità giudiziaria o quella amministrativa abbia ordinato la rimozione ovvero inibito l'ulteriore diffusione delle immagini o dei dati, il gestore del sito o del motore ricerca che ha rifiutato od omesso la cancellazione ovvero che non ha sospeso la diffusione delle immagini o dei dati è punito con un'ammenda pari a 1 milione di euro.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui ai commi 1 e 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

4. La rimozione di cui al presente articolo - salvo che il fatto costituisca reato accertato anche con sentenza non passata in giudicato - non può essere chiesta relativamente ai dati pubblicati da un giornalista professionista nell'esercizio della sua professione, ovvero dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.